

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2481 Aumento di capitale**

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'[articolo 2436](#).

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.